

STATUTO

ANGEL CARE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PRATO PO VIA FERRUCCI 160

Numero REA: PO - 519930

Codice fiscale: 02282270970

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-10-2013 - Statuto completo	2
--	---

	Repertorio numero 38168	Raccolta numero 9386
	COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	San Giuliano Terme, frazione Ghezzano, località La Fontina, il	
	quattro ottobre duemilatredici (4 ottobre 2013), nel mio studio ubicato	
	in Via Giovanni Boccaccio n.10.	
	Innanzi a me dottor Roberto Romoli, notaio in San Giuliano Terme ed	
	iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pisa, sono presenti i	
	signori:	
	DE LUIGI MARCO , nato a Firenze il 10 marzo 1968, residente a	
	Prato, Viale della Repubblica n.148, codice fiscale	
	DLGMRC68C10D612F, il quale dichiara di essere coniugato in	
	regime patrimoniale di comunione legale con la signora Mimmo	
	Costantina, sotto generalizzata, e di essere a conoscenza del	
	disposto di cui all'articolo 177 codice civile, lettera "a", ai sensi del	
	quale la quota sociale che egli andrà a sottoscrivere a mezzo di	
	questo atto costituirà oggetto della comunione legale vigente con il	
	proprio coniuge;	
	MIMMO COSTANTINA , nata a Lesina (FG) il 26 settembre 1973,	
	residente a Prato, Viale della Repubblica n.148, codice fiscale	
	MMMCTN73P66E549H, la quale dichiara di essere coniugata in	
	regime patrimoniale di comunione legale con il signor De Luigi	
	Marco, sopra generalizzato, e di essere a conoscenza del disposto di	
	cui all'articolo 177 codice civile, lettera "a", ai sensi del quale la quota	
	sociale che ella andrà a sottoscrivere a mezzo di questo atto	

	costituirà oggetto della comunione legale vigente con il proprio	
	coniuge;	
	MOLICA MILENA , nata a Firenze il 5 maggio 1941, residente a	
	Viareggio (LU), Via dei Ginepri n.1, codice fiscale	
	MLLMLN41E45D612S, la quale dichiara di essere coniugata in	
	regime patrimoniale di comunione legale, e di essere a conoscenza	
	del disposto di cui all'articolo 177 codice civile, lettera "a", ai sensi del	
	quale la quota sociale che ella andrà a sottoscrivere a mezzo di	
	questo atto costituirà oggetto della comunione legale vigente con il	
	proprio coniuge.	
	I suddetti comparenti, della cui identità personale io notaio sono	
	certo, mi richiedono di ricevere questo atto, a mezzo del quale	
	convengono e stipulano quanto segue.	
	Articolo 1	
	E' costituita fra i signori De Luigi Marco, Mimmo Costantina, e Mollica	
	Milena, una società cooperativa sociale a responsabilità limitata	
	denominata " Angel Care - Società Cooperativa Sociale ".	
	Articolo 2	
	La società predetta ha sede in comune di Prato.	
	Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i comparenti	
	dichiarano che l'attuale indirizzo della società è fissato in comune di	
	Prato, Via Ferrucci n.160.	
	La Società Cooperativa in parola potrà istituire, con delibera	
	dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie, e	
	rappresentanze, sia in Italia che all'estero.	

	Articolo 3	
	La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre	
	duemilacinquanta), e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'assemblea dei soci, fatto salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	Articolo 4	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della	
	mutualità prevalente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2512	
	codice civile, senza fini di speculazione privata, anche in relazione a	
	quanto previsto dalla Legge 8 novembre 1991 n.381 e sue	
	successive modifiche e dalla normativa regionale.	
	E pertanto:	
	a) è fatto espresso divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto espresso divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è fatto espresso divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso scioglimento della società, vi è l'obbligo di devoluzione	
	dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i	
	dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Articolo 5	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della	

	comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei	
	cittadini attraverso i seguenti servizi:	
	1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o	
	sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi	
	sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, e simili,	
	ad anziani, ad ammalati, a disabili, ed ai degenti, avvalendosi anche	
	delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;	
	2) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e	
	qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche,	
	sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati, nonché	
	con organizzazioni di servizi;	
	3) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona,	
	rivolti a ragazzi, a giovani, a studenti, e simili, per conto di Enti	
	Pubblici e Privati, nonché con organizzazioni di servizi;	
	4) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi	
	corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono	
	presso terzi;	
	5) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel	
	suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;	
	6) l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze-madri, soggetti	
	disabili psichici e fisici, rivolta all'integrazione nella vita sociale con	
	riferimento alle leggi emanate ed emanande;	
	7) la realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento	
	dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi	
	pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi,	

	o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio-culturali);	
	8) la gestione di centri diurni di assistenza e di incontro per minori,	
	per ragazze-madri, per disabili psichici e fisici e per anziani;	
	9) la creazione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo,	
	case protette per minori, per ragazze-madri, per disabili psichici e	
	fisici, per anziani e per altri soggetti privi d'assistenza familiare;	
	10) la gestione di centri d'accoglienza per ospitalità diurna o	
	residenziale temporanea;	
	11) l'organizzazione di soggiorni vacanze;	
	12) la gestione di asili nido, di scuole materne, nonché dei servizi	
	ausiliari di collegamento; la gestione di strutture sociali scolastiche e	
	parascolastiche nell'ambito di quant'altro possa essere necessario	
	per assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la	
	realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico	
	sviluppo del bambino;	
	13) la promozione in collaborazione con gli enti preposti, di studio e	
	di ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al	
	conseguimento degli scopi sociali;	
	14) lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone	
	svantaggiate, nonché l'effettuazione di indagini conoscitive;	
	15) l'istituzione e la gestione del Tele-soccorso, della Tele-assistenza	
	e della Tele-medicina;	
	16) la realizzazione e/o la gestione di soggiorni climatici marini,	
	montani e termali;	
	17) la realizzazione e/o la gestione di centri diurni;	

	18) l'assistenza domiciliare integrata, che sarà organizzata e gestita	
	anche in convenzione con personale specializzato;	
	19) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani, dei	
	portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case di cura,	
	case di riposo, e luoghi di villeggiatura;	
	20) la creazione e/o la gestione di strutture polivalenti e di impianti	
	per la riabilitazione;	
	21) segretariato sociale e informagiovani;	
	22) la gestione di servizi di aiuto domestico alle famiglie dei soggetti	
	disabili, anche portatori di handicap, di trasporto, e di assistenza	
	igienico-sanitario nelle scuole;	
	23) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere, di	
	residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) per anziani	
	prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a	
	domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire	
	accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali, e di recupero	
	funzionale e sociale;	
	24) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o	
	complementari ai servizi sopra indicati, idonei al raggiungimento degli	
	scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche	
	con soggetti non soci, ed in ogni caso nel rispetto della Legge 3	
	aprile 2001 n.142.	
	La Cooperativa potrà inoltre istituire e gestire strutture ricettive di	
	ogni tipo, a tempo determinato ed indeterminato, anche in	
	collaborazione con Enti, anche Pubblici e Territoriali, per fornire un	

	alloggio e la distribuzione di pasti e di generi alimentari, a persone	
	che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di	
	difficoltà, e potrà gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di	
	emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture	
	alberghiere, e simili.	
	Il tutto, come meglio definito e più ampiamente ed analiticamente	
	specificato all'articolo 4) dello statuto sociale che, previa mia lettura	
	datane ai comparenti, e debitamente firmato dagli stessi comparenti	
	e da me notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A"	
	per formarne parte integrante e sostanziale.	
	Articolo 6	
	Il capitale sociale è variabile, è ripartito in quote di valore pari ad	
	Euro 50,00 (Euro cinquanta) ciascuna, e viene sottoscritto dai soci	
	nelle seguenti misure:	
	- il signor De Luigi Marco sottoscrive 40 (quaranta) quote, per un	
	valore nominale complessivo pari ad Euro 2.000,00 (Euro duemila);	
	- la signora Mimmo Costantina sottoscrive 20 (venti) quote, per un	
	valore nominale complessivo pari ad Euro 1.000,00 (Euro mille);	
	- la signora Mollica Milena sottoscrive 20 (venti) quote, per un valore	
	nominale complessivo pari ad Euro 1.000,00 (Euro mille).	
	Pertanto, il capitale sociale iniziale sottoscritto ammonta	
	complessivamente ad Euro 4.000,00 (Euro quattromila).	
	I signori De Luigi Marco, Mimmo Costantina, e Mollica Milena,	
	dichiarano che il predetto capitale è già stato versato interamente	
	nella cassa sociale.	

Articolo 7		
La Cooperativa si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle		
norme contenute in questo atto e di quelle contenute nello statuto		
sociale, allegato al presente atto sotto la lettera "A".		
Articolo 8		
Viene nominato amministratore unico e legale rappresentante della		
società in oggetto il signor De Luigi Marco, sopra generalizzato, il		
quale dichiara di accettare la suddetta carica.		
Il signor De Luigi Marco resterà in carica sino a sua revoca da parte		
dell'assemblea od a sue dimissioni.		
Articolo 9		
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2013 (trentuno		
dicembre duemilatredici).		
Articolo 10		
In relazione a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2519		
codice civile, poiché ne sussistono le condizioni, si applicano alla		
società qui costituita le norme della società a responsabilità limitata.		
Articolo 11		
L'importo globale delle spese per la costituzione della società		
cooperativa in oggetto, posto a carico della stessa, ammonta		
complessivamente ad Euro 1.160,00 (Euro millecentosessanta).		
Articolo 12		
Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 27 bis della Tabella		
allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642, questo atto e le relative		
copie conformi sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.		

	Ai fini fiscali, i comparenti dichiarano che:	
	- ai sensi e per gli effetti della Legge 17 febbraio 1971 n.127, la	
	società cooperativa è retta dai principi e dalle regole della mutualità,	
	nonché dalla Legge 8 novembre 1991 n.381, dalla Legge 7 agosto	
	1997 n.266, e dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460;	
	- la società cooperativa in parola intende beneficiare di tutte le	
	agevolazioni previste dalle leggi vigenti in materia, ed in particolare di	
	quelle di cui al sopra citato Decreto Legislativo 4 dicembre 1997	
	n.460.	
	Io notaio ho ricevuto il presente atto, che è stato scritto per la sua	
	maggior parte con mezzo elettronico da persona di mia massima	
	fiducia, e per la sua restante parte di mia mano, sopra otto pagine e	
	quanta di questa nona di tre fogli. Di esso ho dato lettura ai	
	comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato	
	pienamente conforme alla loro volontà. Indi, questo atto viene firmato	
	in calce ed a margine dei fogli intermedi dagli stessi comparenti e da	
	me notaio alle ore 11,00 (ore undici).	
	De Luigi Marco	
	Mollica Milena	
	Costantina Mimmo	
	Notaio Roberto Romoli	
	(impronta del sigillo)	

Allegato "A" Repertorio 38158/9386

Statuto di Cooperativa Sociale

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Prato la società cooperativa denominata "**Angel Care - Società Cooperativa Sociale**".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

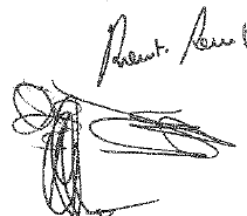
La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra di essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla

Pres. Amm.



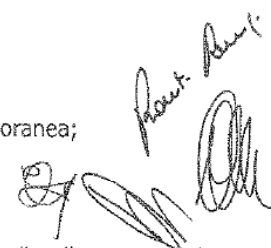
legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

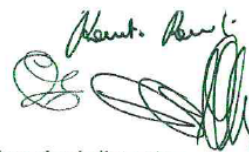
Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa si propone di operare nell'ambito degli scopi sociali in ossequio alle leggi Nazionali, alle Leggi Regionali e comunitarie emanate ed emanante.

La cooperativa si propone i seguenti scopi:

- 1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, e simili, ad anziani, ad ammalati, a disabili, ed ai degenti, avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;
- 2) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati, nonché con organizzazioni di servizi;
- 3) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, a giovani, a studenti, e simili, per conto di Enti Pubblici e Privati, nonché con organizzazioni di servizi;
- 4) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi;
- 5) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;
- 6) l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze-madri, soggetti disabili psichici e fisici, rivolta all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande;
- 7) la realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio-culturali);
- 8) la gestione di centri diurni di assistenza e di incontro per minori, per ragazze-madri, per disabili psichici e fisici e per anziani;
- 9) la creazione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, per ragazze-madri, per disabili psichici e fisici, per anziani e per altri soggetti privi d'assistenza familiare;

- 
- 10) la gestione di centri d'accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;
- 11) l'organizzazione di soggiorni vacanze;
- 12) la gestione di asili nido, di scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; la gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche nell'ambito di quant'altro possa essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;
- 13) la promozione in collaborazione con gli enti preposti, di studio e di ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;
- 14) lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione di indagini conoscitive;
- 15) l'istituzione e la gestione del Tele-soccorso, della Tele-assistenza e della Tele-medicina;
- 16) la realizzazione e/o la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali;
- 17) la realizzazione e/o la gestione di centri diurni;
- 18) l'assistenza domiciliare Integrata, che sarà organizzata e gestita anche in convenzione con personale specializzato;
- 19) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani, dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo, e luoghi di villeggiatura;
- 20) la creazione e/o la gestione di strutture polivalenti e di impianti per la riabilitazione;
- 21) segretariato sociale e informagiovani;
- 22) la gestione di servizi di aiuto domestico alle famiglie dei soggetti disabili, anche portatori di handicap, di trasporto, e di assistenza igienico-sanitario nelle scuole;
- 23) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere, di residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali, e di recupero funzionale e sociale;
- 24) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari ai servizi sopra indicati, idonei al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche con soggetti non soci, ed in ogni caso nel rispetto della Legge 3 aprile 2001 n.142.



La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso.

La Cooperativa potrà inoltre istituire e gestire strutture ricettive di ogni tipo, a tempo determinato ed indeterminato, anche in collaborazione con Enti, anche Pubblici e Territoriali, per fornire un alloggio e la distribuzione di pasti e di generi alimentari, a persone che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà, nonché potrà gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere, e simili.

Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa inoltre potrà:

- collaborare a qualsiasi livello con la pubblica Amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alle loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni;
- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa;

La cooperativa, nel rispetto delle normative vigenti e, tenuto conto dei limiti prescritti, potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla Legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la

ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché accettare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31/01/1992, n°59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI



Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei requisiti che vengono ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;
- c) soci di comunità, persone che nel pieno rispetto dei principi della mutualità esterna tipica delle cooperative sociali contribuiscono e partecipano alla realizzazione dello scopo di cui all'art. 3 con opere di sensibilizzazione, promozione e sostegno culturale e valoriale della Cooperativa stessa.

Nel rispetto della normativa vigente possono essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Handwritten signature in green ink, followed by a circular stamp containing a stylized logo or monogram.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

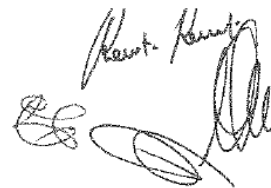
- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.



Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

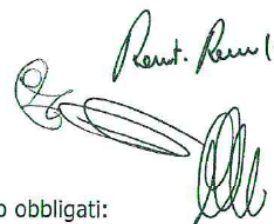
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A handwritten signature in green ink, appearing to read "Renzo. Renzo.", is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

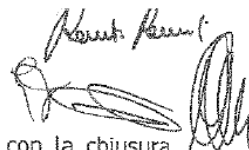
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.;

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.



Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

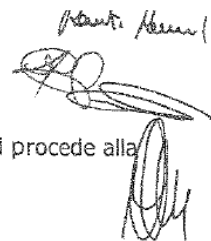
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.



In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i tre anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Handwritten signature in green ink, possibly reading "Kant. Bunt.", with a circular green stamp below it.

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di €. 500,00.

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di €. 500,00.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

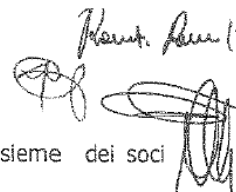
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.



I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;



- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

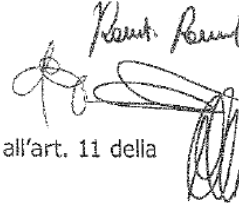
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;



- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso:

- a) è fatto espresso divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto espresso divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- a) è fatto espresso divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso scioglimento della società, vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

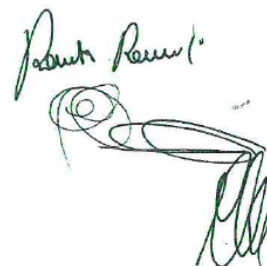
L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Piero Perini", is written over a circular blue ink stamp. Below the stamp, there are several horizontal blue ink strokes.

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

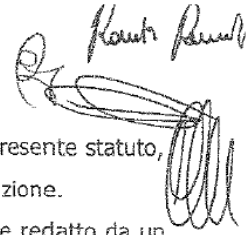
La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., anche a mano, ovvero altro metodo atto comunque a certificare l'avvenuto recapito, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo e a determinare la durata dell'incarico; qualora si opti per la nomina di un consiglio di amministrazione, l'Assemblea ne nominerà il Presidente, il Vice-presidente e gli altri componenti determinandone il numero;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati;

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rosa Rosa", is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione. Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea assunta nel rispetto della normativa.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.



Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile, preferibilmente dispari, da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

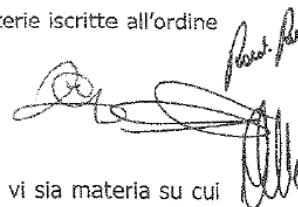
Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.



Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

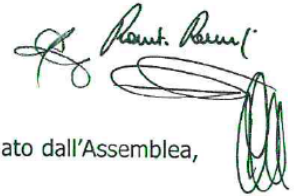
Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp containing the text "Pres. Amm." and a signature.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

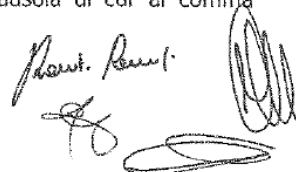
CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.



Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 100.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

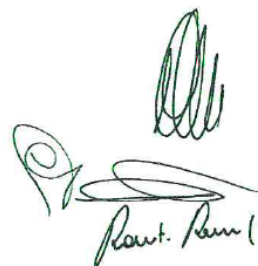
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE



Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

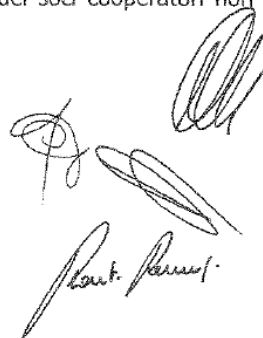
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.



Four handwritten signatures are present, likely representing the board members or the assembly. The signatures are in black ink and are somewhat stylized. Below the signatures, the text "P. P. P. P." is written in a cursive script.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art.15 del D.L. 30 dicembre 2010 n.235.

Firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

San Giuliano Terme, 4 ottobre 2013.